



2020/2023(INI)

25.5.2020

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Pedro Silva Pereira

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda le sue risoluzioni del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso¹ e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato per i negoziati relativi a un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord²; osserva che i negoziati sulle future relazioni sono ancora in una fase iniziale e sottolinea il rilevante impatto della crisi del coronavirus su tale processo e il suo calendario;
2. sottolinea che la piena attuazione dell'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda del Nord che garantisce l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, è un prerequisito e una componente fondamentale per un nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito; esprime preoccupazione per le dichiarazioni del governo britannico, che dimostrano un'assenza della volontà politica di rispettare pienamente gli impegni da esso assunti nell'ambito dell'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere nel Mare d'Irlanda; rileva che nel quadro del comitato misto non sono state fornite rassicurazioni concrete in materia; sottolinea che la fiducia reciproca tra le parti è essenziale in questi negoziati;
3. rileva che l'Unione europea e il Regno Unito rimarranno vicini stretti e continueranno ad avere numerosi interessi in comune; sottolinea il considerevole livello di integrazione e interdipendenza delle economie dell'UE e del Regno Unito; ricorda che, ora che ha lasciato l'UE, il Regno Unito resta ancora uno dei più stretti alleati dell'UE, un partner NATO e un importante partner commerciale; insiste pertanto sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve tener conto dello status di paese terzo del Regno Unito, deve essere coerente e deve riflettere la vicinanza geografica delle due parti e l'elevato livello di interconnessione delle loro economie; ricorda che la dichiarazione politica, che si basa sulle relazioni uniche esistenti, costituisce la base per un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile;
4. si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato e pubblicato una proposta legislativa d'insieme per un nuovo partenariato, che è sostanzialmente in linea con il suo mandato negoziale e con la risoluzione del Parlamento; esorta la Commissione a mantenere la sua trasparenza nei confronti dei legislatori, del settore dei servizi finanziari e dei consumatori e deplora profondamente il fatto che il governo del Regno Unito abbia rifiutato di accettare un livello di trasparenza analogo; sottolinea che la chiarezza e la certezza sono fondamentali per mantenere la continuità delle attività commerciali, per prestare servizi ai consumatori senza discontinuità e per prevenire la volatilità dei mercati;
5. osserva che, in questa fase iniziale dei negoziati, permangono divergenze sostanziali tra entrambe le parti, tra l'altro riguardo alla portata e all'architettura giuridica del testo da

¹ Testi approvati, P9_TA(2020)0006.

² Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e sottolinea che le proposte britanniche vengono meno agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica;

6. ritiene che la vicinanza geografica e l'attuale interdipendenza economica del Regno Unito con l'UE rendano interesse comune di entrambe le parti la creazione di un nuovo partenariato economico, ambizioso e affidabile, che copra il maggior numero possibile di settori; sottolinea che, in ogni caso, occorre garantire parità di condizioni e salvaguardare le norme dell'UE al fine di evitare una "corsa al ribasso" e la creazione di vantaggi anticoncorrenziali sleali mediante l'abbassamento dei livelli di protezione o altre divergenze normative; sottolinea che le procedure di appalto pubblico dovrebbero rimanere reciprocamente aperte, quale condizione preliminare per l'esistenza di reali condizioni di parità tra le parti; ritiene che qualsiasi nuovo quadro debba salvaguardare la concorrenza leale, i diritti dei lavoratori, la stabilità finanziaria dell'UE, la tutela degli investitori e dei consumatori, la trasparenza della promozione e del sostegno dato alle industrie della conoscenza, l'integrità del mercato unico e gli impegni a combattere i cambiamenti climatici, che garantiscano che l'attuale livello di protezione e delle norme non sia eroso; sottolinea che il quadro che ne deriverà deve essere chiaro e trasparente e non deve imporre un onere sproporzionato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI); invita le parti a salvaguardare la necessità e gli interessi di tali imprese nel futuro accordo, in particolare per quanto riguarda l'agevolazione dell'accesso al mercato, comprese, senza limitarsi a esse, la compatibilità delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure doganali; rileva, in particolare, il potenziale di distorsione dell'economia che si prefigura nelle zone di frontiera in Irlanda in assenza dell'intera gamma di disposizioni in materia di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e del lavoro; sottolinea l'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;
7. ritiene che il futuro partenariato debba garantire un elevato livello di protezione ambientale, sociale e del lavoro e non debba compromettere iniziative future volte ad aumentare tale livello di protezione; sostiene, in tale contesto, la clausola di non regressione del livello di protezione del clima e incoraggia entrambe le parti a potenziare le misure e a cooperare nelle questioni relative alla produzione e al consumo sostenibili, promuovendo l'economia circolare e agevolando la crescita verde e sociale inclusiva; accoglie con favore l'impegno delle parti a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 e ad allineare le loro politiche ai traguardi fissati negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nell'accordo di Parigi; chiede un dialogo politico regolare per monitorare l'attuazione dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
8. chiede garanzie solide e di vasta portata nei settori della concorrenza, del controllo degli aiuti di Stato, delle imprese statali, dell'antitrust e del controllo delle concentrazioni, al fine di garantire e applicare condizioni di parità tra le economie del Regno Unito e dell'UE e di prevenire e vietare la concorrenza sleale e la distorsione degli scambi; sottolinea la necessità di rispettare norme comuni a livello elevato in materia di diritto della concorrenza e di controllo degli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire la

tutela degli investitori e dei consumatori, l'integrità del mercato unico e l'allineamento del Regno Unito alla normativa dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato; chiede l'effettiva applicazione e attuazione di misure correttive, come indicato nei trattati dell'UE;

9. ritiene che, nel contesto dei servizi finanziari, il dialogo in materia normativa e di vigilanza dell'UE con il Regno Unito debba essere condotto sulla base di un dialogo normativo volontario tra i responsabili politici e le autorità di regolamentazione e di vigilanza, al fine di promuovere l'allineamento normativo e condividere le preoccupazioni e le migliori pratiche in materia di vigilanza, anche per quanto riguarda i nuovi servizi innovativi e su questioni di reciproco interesse; è del parere che il futuro accordo dovrebbe includere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito, al fine di fornire notifiche regolari dei cambiamenti riguardanti il quadro giuridico e la sua attuazione; riconosce che l'ecosistema finanziario dell'UE è stato fortemente interconnesso con i servizi forniti dalle banche e dalle infrastrutture di mercato con sede nel Regno Unito; ritiene che occorra compiere sforzi per mantenere un buon livello di cooperazione, garantire parità di condizioni e limitare le divergenze normative da parte del Regno Unito in materia di servizi finanziari, mantenendo in tal modo mercati dei capitali integrati e l'accesso delle istituzioni finanziarie dell'UE a un'adeguata infrastruttura di mercato nel Regno Unito;
10. ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza; sottolinea che misure e requisiti specifici supplementari potrebbero essere stabiliti e mantenuti, per ragioni prudenziali e per salvaguardare la stabilità finanziaria; sottolinea che qualsiasi futuro partenariato con il Regno Unito dovrebbe includere solide clausole di esclusione prudenziali, al fine di garantire giuridicamente i diritti di entrambe le parti a legiferare nell'interesse pubblico;
11. sottolinea che la legislazione dell'UE prevede la possibilità di considerare equivalenti le norme di paesi terzi, sulla base di un'analisi proporzionale e basata sul rischio; sottolinea che gli esami di equivalenza costituiscono un processo tecnico che dovrebbe essere basato su criteri chiari, obiettivi e trasparenti; ricorda la posizione che ha assunto nella relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari, secondo cui le decisioni di equivalenza in materia di servizi finanziari dovrebbero essere disciplinate mediante atti delegati; osserva, a tale proposito, che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che l'equivalenza potrà essere concessa solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE, al fine di garantire parità di condizioni; accoglie con favore l'impegno assunto dalle parti nella dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito di adoperarsi per concludere tali valutazioni entro la fine di giugno 2020; esorta entrambe le parti a proseguire gli sforzi per conseguire tale obiettivo; ritiene che, se sarà riconosciuta

l'equivalenza al Regno Unito, si dovrà cercare di mantenerla, ma ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;

12. sottolinea che le modifiche introdotte dal regolamento (CE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento³, al quadro di equivalenza per le imprese di investimento, impongono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di "monitorare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche di applicazione e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi"; osserva che tali disposizioni potrebbero servire da modello per un regime di monitoraggio efficace;
13. ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea; accoglie positivamente il nuovo regime di vigilanza introdotto attraverso il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, per quanto riguarda le procedure e le autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi⁴; invita il neocostituito comitato di vigilanza della controparte centrale (CCP) ad avvalersi dei poteri conferitigli da detto regolamento al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria nell'UE e invita la Commissione a prendere in considerazione un approccio analogo per altri settori con base nel Regno Unito per la commercializzazione, la compensazione o il finanziamento di strumenti finanziari denominati in euro;
14. ribadisce l'importanza di garantire un quadro per la rapida cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'UE e il Regno Unito, al fine di prevenire, individuare e punire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di mantenere condizioni di parità; invita le parti a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), compreso un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force "Azione finanziaria" in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela; sottolinea che il Regno Unito deve rispettare le norme internazionali e continuare a conformarsi alle normative dell'UE e alle sue norme in evoluzione in materia di lotta al riciclaggio di denaro, le quali, sotto alcuni aspetti, fissano livelli più rigorosi di protezione e impongono maggiore trasparenza rispetto alle attuali norme internazionali; ricorda l'esistenza dell'elenco dell'UE dei paesi terzi con carenze strategiche nei loro quadri per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e chiede che il Regno Unito, con i suoi territori d'oltremare, si impegni a continuare a rispettare il quadro dell'UE in materia di AML/CFT dopo il periodo di transizione;
15. accoglie con favore i requisiti elencati negli articoli LAW.AML.130 e LAW.AML.131 del progetto di testo della Commissione dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020⁵ relativi alla trasparenza della titolarità effettiva per le entità giuridiche e delle disposizioni giuridiche; ricorda che è della massima importanza

³ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

⁴ GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1.

⁵ <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf>

che entrambe le parti garantiscano che le informazioni contenute nei registri centrali siano disponibili secondo le stesse norme di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo⁶, in particolare tenendo conto del suo considerando 42 sulla nozione di interesse legittimo;

16. invita entrambe le parti a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio; ricorda la comunicazione della Commissione per una migliore attuazione del quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (COM(2019)0360) e la sua relazione sulla valutazione dei recenti presunti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono istituti di credito dell'UE, la quale conclude che la vigilanza antiriciclaggio dell'UE è stata in gran parte carente;
17. ritiene che la libera circolazione dei cittadini dell'UE, compresi i futuri lavoratori frontalieri, e la libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda siano importanti al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme e che un futuro accordo debba coprire tale aspetto;
18. raccomanda che, data la crescente digitalizzazione degli scambi, che comprende i servizi, le parti, nell'ambito del quadro di governance del nuovo partenariato, si accordino sulle disposizioni volte a facilitare il commercio digitale, affrontando gli ostacoli ingiustificati al commercio per via elettronica e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori; sottolinea che tali disposizioni dovrebbero agevolare i necessari flussi di dati, fatte salve le eccezioni per legittimi obiettivi di politica pubblica, senza pregiudicare le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere soggette a un controllo giurisdizionale adeguato;
19. sottolinea che, al fine di agevolare gli scambi transfrontalieri, saranno necessari investimenti significativi in strutture di controllo doganale presso punti di transito comuni e che nel futuro accordo dovrebbero essere previsti meccanismi di cooperazione doganale globali;
20. ritiene che qualsiasi futuro accordo dovrebbe prevedere meccanismi chiari per garantire un'attuazione, un'applicazione e una risoluzione delle controversie efficaci della legislazione nei settori summenzionati; si compiace del fatto che, nel progetto di accordo giuridico presentato dalla Commissione, si prevede che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale vincolante sull'interpretazione di una nozione di diritto dell'Unione o su una questione di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione;
21. invita l'UE e il Regno Unito a impegnarsi energicamente per garantire, anche nei territori d'oltremare del Regno Unito, nelle sue zone di sovranità e nelle dipendenze della Corona, la conformità con una buona governance fiscale in linea con le norme internazionali ed europee attuali e in evoluzione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali, la trasparenza fiscale, la tassazione equa, le misure

⁶ GUL 156 del 19.6.2018, pag. 43.

contro l'elusione fiscale e le norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; esorta inoltre le parti a rispettare le norme della task force "Azione finanziaria";

22. invita le parti a dare priorità a una lotta coordinata contro l'evasione e l'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose perseguendo atti di cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; sottolinea, a tale proposito, la relazione per paese della Commissione per il Regno Unito nel quadro del processo del semestre europeo 2020, da cui emerge che il regime fiscale del Regno Unito basato sui dividendi e l'elevato numero di trattati fiscali bilaterali del Regno Unito sono aspetti che le imprese possono utilizzare per praticare una pianificazione fiscale aggressiva; osserva che, secondo la Commissione, il Regno Unito si situa in una posizione elevata per quanto riguarda gli indicatori che identificano un paese come dotato di caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico e chiarisca in che modo il Regno Unito porrà rimedio a tale situazione in futuro; osserva che al termine del periodo di transizione il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita le parti a garantire piena cooperazione amministrativa al fine di garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;
23. accoglie con favore l'impegno del Regno Unito a mantenere l'attuazione della direttiva DAC6⁷; invita le parti a garantire che le disposizioni contenute nelle diverse direttive che prevedono uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale (DAC⁸, DAC 2⁹, DAC 3¹⁰, DAC 4¹¹, DAC 5¹²) sui redditi, i conti finanziari, i ruling fiscali, le relazioni per paese e la titolarità effettiva siano mantenute in vigore; raccomanda alle parti di istituire una piattaforma dedicata sul mantenimento della cooperazione amministrativa, al fine di garantire la prosecuzione dello scambio di informazioni e il coordinamento delle future proposte per lo scambio di informazioni, ad esempio per le piattaforme online;
24. invita le parti a garantire che le rispettive politiche fiscali sostengano il conseguimento degli obiettivi delineati nell'accordo di Parigi e a cooperare nel quadro di un futuro un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBA), in particolare per evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, rispettando nel contempo gli obiettivi ambientali di un CBA dell'Unione;
25. ricorda che, a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso, il comitato misto può adottare una decisione che proroga il periodo di transizione; ritiene che un'eventuale proroga del periodo di transizione a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso meriti seria considerazione, al fine di accertare se sia necessario un lasso di tempo più lungo per concludere i negoziati su un futuro partenariato globale, salvaguardando nel

⁷ Direttiva (UE) 2018/822 del 20 maggio 2020, GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.

⁸ Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1.

⁹ Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014, GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

¹⁰ Direttiva (UE) 2015/2376 dell'8 dicembre 2015, GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1.

¹¹ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

¹² Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

contempo i diritti dei cittadini, la certezza del diritto e la stabilità economica e finanziaria; ribadisce la sua posizione secondo cui, data la complessità dei negoziati e l'arco di tempo limitato, esiste il rischio reale di un "precipizio" in settori economici nei quali le misure di emergenza o il quadro internazionale potrebbero non fornire un quadro giuridico sufficiente a prevenire gravi perturbazioni; ritiene che sia nel reciproco interesse dell'UE e del Regno Unito che le loro future relazioni siano stabilite in modo ordinato;

26. ricorda che la liquidità del mercato obbligazionario degli Stati membri e la liquidità degli scambi di valute nazionali di Stati membri non appartenenti alla zona euro hanno fatto affidamento sull'infrastruttura offerta dalle banche di investimento nel Regno Unito; osserva che, poiché in molti ordinamenti giuridici dell'UE è vietata la negoziazione primaria di titoli di Stato in paesi terzi, è importante tenere conto della questione di cui sopra nei negoziati sul nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito;
27. ritiene che la Brexit possa apportare un nuovo impulso al progetto di unione dei mercati dei capitali, che potrebbe contribuire a incanalare il credito verso l'economia reale, in particolare per le PMI, consentire un'ulteriore condivisione dei rischi privati, ridurre la necessità di condivisione dei rischi pubblici e integrare i finanziamenti attraverso le banche.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	20.5.2020
Esito della votazione finale	+: 48 -: 3 0: 9
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Chris MacManus, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
ECR	Johan Van Overtveldt
GUE/NGL	José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace
NI	Piernicola Pedicini
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtzos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Karima Delli, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

3	-
ID	Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

9	0
ECR	Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Roberts Zile
ID	Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti